

NORMATIVA

CORONAVIRUS

7 aprile 2021

Protocolli nazionali di aggiornamento delle misure per il contrasto del virus negli ambienti di lavoro e per la realizzazione dei punti vaccinazione in azienda - Esonero responsabilità per somministrazione vaccino e Obbligo vaccinale per professioni sanitarie

In breve

Confindustria e le altre Parti Sociali, hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” e il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzato all’attivazione volontaria di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

Si segnala, inoltre, l’introduzione con il Decreto legge 1° aprile 2021 n. 44 della clausola di esonero da responsabilità per i sanitari che somministrano il vaccino e dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

IND/TES n. 95/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del [Portale dei Servizi](#).

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il 6 aprile 2021, Confindustria e le altre Parti Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, hanno sottoscritto il “**Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**”, che aggiorna ulteriormente il precedente Protocollo di pari oggetto, siglato il 14 marzo e aggiornato il 24 aprile 2020.

Questa ultima versione del Protocollo tiene conto delle novità intervenute nel corso della gestione della pandemia, mantenendo inalterato l’impianto dei precedenti Protocolli che si sono dimostrati strumento efficace per il contenimento e contrasto del virus, come dimostrano anche i dati forniti da INAIL sul numero delle denunce di infortunio professionale per COVID.

Si evidenzia, in particolare, che nel testo aggiornato del Protocollo:

- ha trovato conferma il principio fondamentale secondo cui **la pandemia ha natura di rischio**

biologico generico. In questo senso, il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della pubblica autorità e i Protocolli. Si esclude, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l'aggiornamento del relativo documento di valutazione (DVR);

- **è stato eliminato il divieto di trasferte in Italia e all'estero**, ma evidenziata l'opportunità che il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente e il RSPP, valuti e tenga conto del contesto anche in relazione all'andamento epidemiologico;
- è stato confermato il **divieto di riunioni in presenza**, salvo necessità particolari e fermo restando l'adozione di specifiche misure, quali l'uso della mascherina, la distanza minima interpersonale, la limitazione del numero di persone e l'areazione locali;
- si è confermata la **necessità di tampone negativo per poter fare rientro in azienda dopo aver contratto il virus**, superando il contrasto con le circolari del Ministero della salute;
- si precisa che **in caso di condivisione dell'ambiente di lavoro**, al chiuso e all'aperto, vada usata la mascherina chirurgica o di livello superiore.

Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro

Costituzionalmente all'intesa sopra citata, Confindustria e le altre Parti Sociali, sempre alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, hanno condiviso anche il **"Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro"** di cui si riporta il testo in allegato.

In attesa di ricevere e fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione di quanto concordato, si evidenzia che l'obiettivo di tale iniziativa è quello di definire **linee guida** per consentire alle imprese che lo vorranno, qualora la disponibilità dei vaccini lo permetterà e in coerenza con gli indirizzi del piano nazionale per la vaccinazione, di **organizzare la somministrazione del vaccino ai propri lavoratori** seguendo regole e procedure definite nel Protocollo citato e nei documenti che questo richiama.

In merito si precisa che il documento *"Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro"* citato nel Protocollo è in via di approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni.

La vaccinazione negli ambienti di lavoro non attiene alla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro e, anche se affidata al Medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di lavoro, resta una iniziativa di sanità pubblica, per la quale è espressamente richiamato l'esonero da responsabilità del medico, previsto dal recente decreto-legge n. 44/2021 (di seguito commentato).

Confindustria sottolinea che - seguendo le linee guida del Protocollo - le imprese potranno, se lo vorranno, collaborare attivamente alla realizzazione del piano vaccinale, non solo attraverso la messa a disposizione di propri spazi aziendali perché possano diventare hub vaccinali per l'intera popolazione, ma anche attuando direttamente piani aziendali di vaccinazione per i lavoratori. In merito ai destinatari della vaccinazione in azienda, si evidenzia che il Protocollo non prevede un espresso richiamo ai familiari dei lavoratori, ma sul punto potrebbero intervenire successivamente specifiche indicazioni dal Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus.

Clausola di esonero da responsabilità per i sanitari che somministrano il vaccino

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 all'articolo 3 disciplina la responsabilità penale per eventuali danni che dovessero derivare dalla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

La previsione in esame **esclude la punibilità per lesioni ed omicidio colposo** (artt. 589 e 590 del Codice penale) **se**, nell'atto della somministrazione del vaccino contro il COVID19, **"l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul**

sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

La clausola, dunque, esclude la responsabilità sopra indicata e riguarda solo il periodo della campagna vaccinale con l’obiettivo di evitare che le conseguenze negative di un corretto atto medico vaccinale, volto alla doverosa tutela della collettività, ricadano sulla categoria professionale chiamata, in via emergenziale, a somministrare il vaccino.

Confindustria evidenzia che la disposizione non individua con precisione i soggetti sanitari interessati dall’esonero, per cui sembra applicabile a chiunque faccia uso del vaccino (medici, infermieri, farmacisti, odontoiatri, etc.), ivi compresi anche i Medici competenti che dovessero effettuare la vaccinazione in azienda.

Sul piano oggettivo, la norma è piuttosto generica in quanto la condotta tutelata è il corretto “uso del vaccino” per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 dal quale sia stato causato un evento dannoso (morte o lesioni). La disposizione sembra coinvolgere chi fa uso diretto del vaccino, a scopo di somministrazione, quindi il personale che esegue direttamente la somministrazione (il concetto di uso non dovrebbe riguardare, quindi, il semplice fatto di averlo preparato, scelto o messo a disposizione della popolazione).

Nella nota di commento di Confindustria (vedi allegato) sono evidenziate alcune criticità interpretative sull’operatività della clausola di esclusione della responsabilità, con particolare riferimento al rispetto sia delle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio sia delle circolari del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Altra novità introdotta dal Decreto legge 44/2021 è l’obbligo vaccinale, in attuazione della riserva di legge prescritta dall’art. 32 della Costituzione (“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”).

L’obbligo è previsto per i soggetti esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgano la propria attività “nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”.

Nella nota di Confindustria allegata si sottolineano alcune problematiche sul piano operativo poste dalla norma, tra le quali si evidenzia che la disposizione sembra escludere dall’obbligo chi, pur esercitando la professione sanitaria, non lo faccia all’interno dei luoghi espressamente indicati dalla disposizione normativa, tra cui il Medico competente, che opera in azienda e non in una delle strutture suddette.

Allegati:

	Protocollo misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
	Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione
	Confindustria: esonero responsabilità per somministrazione vaccino e obbligo vaccinale